

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI DELLA SOCIETA'

**Art. 1** – Con l'anno di fondazione 1903 è sorta in Mestre l'Associazione sportiva avente denominazione "**Società Ginnico Sportiva Dilettantistica SPES Mestre**". La SPES ha sede in Mestre, aderisce al Comitato Olimpico Nazionale ed è affiliata alle Federazioni Sportive regolarmente riconosciute dal C.O.N.I. per tutte le discipline olimpiche praticate dalle sue Sezioni.

**Art. 2** – La SPES Mestre, Società ginnico Sportiva Dilettantistica, è una associazione di persone, costituita secondo le norme dell'art.36 e seguenti del Cod. Civ., tempo indeterminato, senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale ed ha per scopo di promuovere e propagandare tutte le attività sportive rivolte all'educazione morale e fisica della gioventù.

**Art. 3** – La SPES costituisce sezioni autonome per l'espletamento delle singole attività sportive riconosciute dal CONI e ciò anche fuori dalla sede di Mestre. L'Associazione e le sue sezioni potranno aggiungere alla denominazione sociale il nome di abbinamenti commerciali secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

### TITOLO II – ATTIVITA' DELLO SPORT

**Art. 4** – La SPES, nello svolgere la promozione e la diffusione dello sport, potrà sviluppare la propria attività in ogni tipo di disciplina sportiva e favorire una presenza culturale ed associativa sia all'interno che all'esterno della propria sede, anche attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive
- b) l'attività didattica per l'avvio l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività sportiva in generale tra gli associati.

**Art. 5** – Per ogni attività agonistica la SPES, attraverso le sue sezioni, aderisce alle Federazioni Sportive Nazionali: le sezioni di Ginnastica, Pesistica, Canoa/Kayak aderiscono rispettivamente Alla Federazione Ginnastica d'Italia, alla Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, alla Federazione Italiana Canoa/Kayak.

Può inoltre aderire, anche per la pratica di altri sport, ad Enti o ad Associazioni le cui finalità sociali siano compatibili con le finalità della SPES.

L'adesione al CONI e l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI delle sezioni della SPES comporterà l'accettazione dei rispettivi Statuti e Regolamenti e l'osservanza delle conseguenti normative organizzative, economiche e sanitarie.

### TITOLO III – ORGANI SOCIALI

**Art. 6** – Sono organi della SPES:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri
- L'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed Il Presidente di ogni sezione.

Gli organi elettivi ed i loro componenti prestano la loro opera a titolo gratuito né potranno beneficiare di agevolazioni, salvo il rimborso di spese documentate autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV – DEI SOCI**

**Art.7** – Sono soci della SPES:

- Soci Benemeriti
- Soci Attivi
- Soci Rappresentanti
- Soci Sostenitori

La qualifica di socio si acquisisce a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo della SPES o, per delega dai Direttivi delle Sezioni. Non sono ammessi soci con carattere di temporaneità.

Tutti i dirigenti, i membri degli organi societari e gli istruttori saranno scelti esclusivamente tra i soci.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, morosità e per radiazione deliberata dal Collegio dei Proviviri.

**Art. 8** – Sono soci Benemeriti coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver conseguito risultati di grande prestigio o per aver prestato importanti servizi alla SPES. Fra questi soci potrà essere nominato un Presidente Onorario sine die, il quale farà parte del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

**Art. 9** – Sono Soci Attivi gli istruttori, tutti coloro che con la guida degli istruttori, nel rispetto dei regolamenti sociali, si dedicano allo sport in una delle sezioni sociali, i praticanti e gli amatori. E' socio rappresentante il genitore, o chi ne fa le veci, che sottoscrive la domanda di associazione dei soci attinidi età inferiore a 18 anni.

**Art. 10** – I soci sostenitori sono coloro che , a seguito di domanda sottoscritta da due soci, sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e versano alla SPES una quoa sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **TITOLO V – L'ASSEMBLEA**

**Art. 11** – L'Assemblea dei Soci è il massimo organo sociale. Ad essa partecipano con diritto di voto e sono eleggibili tutti i Soci che abbiano compiuto i 18 anni di età, che siano in regola con le quote sociali e che abbiano acquisito un'anzianità societaria di almeno cinque mesi.

L'Assemblea detta gli indirizzi generali dell'attività sociale. Ad essa compete il potere deliberativo per quanto impegna la SPES nel piano finanziario, patrimoniale e tecnico.

Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente
- b) l'elezione dei membri eletti del Consiglio Direttivo
- c) l'elezione dei proviviri
- d) l'elezione dei revisori dei conti
- e) l'istituzione e lo scioglimento delle sezioni autonome
- f) l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio sociale, nonché delle relazioni morale e tecnica, presentate dal Consiglio Direttivo e delle linee programmatiche di spesa
- g) l'adozione di tutti quei provvedimenti sui quali intenda esprimersi.

**Art. 12** – L'Assemblea si riunisce in via ordinaria:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione dei conti consuntivi e delle relazioni annuali presentate dal Consiglio Direttivo

b) ogni quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 13** – L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o di un Consiglio di Sezione.

L'Assemblea straordinaria delibera su proposte di

- a) modifica dello Statuto Sociale
- b) scioglimento della SPES

**Art. 14** – In apertura di ciascuna seduta, l'Assemblea procederà alla nomina del presidente e di tre scrutatori. Fungerà da Segretario Generale dell'Associazione. In caso di sua assenza il Presidente dell'Assemblea designerà un socio.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e contiene l'indicazione del luogo, data e ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le assemblee elettive e per quelle di modifica dello Statuto è comunque richiesta la presenza, diretta o per delega, di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

**Art. 15** – Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti in Assemblea. Ogni socio potrà disporre di una delega.

Di regola la votazione è palese. E' segreta in occasione delle elezioni degli organi sociali, quando trattasi di problemi riguardanti persone e quando viene chiesto da almeno un quinto dei presenti.

Le modifiche statutarie vanno prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ogni socio eleggibile può chiedere di essere inserito nelle schede di votazione facendone richiesta almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il voto può essere dato anche ad un socio non compreso nelle liste.

## **TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 16** – Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, cinque membri eletti dall'Assemblea, i Presidenti dei Consigli Direttivi di sezione e un membro designato dal Consiglio Direttivo di ciascuna sezione.

I soci convocati in assemblea per l'elezione dei cinque membri del Consiglio Direttivo potranno esprimere un numero massimo di tre preferenze. Gli eletti non potranno ricoprire altri incarichi nell'ambito della Società.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni di un consigliere eletto gli subentra il primo dei non eletti, purchè abbia ottenuto almeno il 50% dei voti dell'ultimo degli eletti. In caso contrario il sostituto sarà eletto alla prossima assemblea e resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Le dimissioni del Presidente o quelle della maggioranza dei consiglieri originariamente eletti comportano la decadenza di tutto il consiglio. Tali dimissioni non comportano lo scioglimento degli altri organi societari.

Il presidente uscente rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente e dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, da tenersi entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

**Art. 17** – Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri che non sono riservati dallo Statuto all'Assemblea o al Presidente, in particolare il Consiglio Direttivo provvede alla

gestione dell'Associazione, emana i regolamenti di attuazione dello Statuto , fissa le quote associative e può autorizzare i soci a versarle in più rate.

## **TITOLO VII – IL PRESIDENTE**

**Art. 18** – Il Presidente è il legale rappresentante della SPES. Viene eletto a maggioranza semplice dei voti espressi dall'Assemblea Ordinaria nell'anno dell'Olimpiade estiva. Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente svolge i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne firma i verbali, in unione con il segretario
- c) esegue le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
- d) sovrintende al buon andamento dell'Associazione e all'osservanza dello Statuto Sociale e dei regolamenti delle Sezioni
- e) stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, come pure gli atti che impegnano l'Associazione.
- f) Rappresenta la SPES di fronte ai terzi e dinanzi alle Autorità amministrative e giudiziarie
- g) Attende agli altri adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto
- h) Propone la nomina dei Soci Benemeriti

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare parte dei suoi poteri a terze persone anche non comprese nel Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente dell'Associazione non è compatibile con altre cariche o incarichi all'interno dell'Associazione stessa.

**Art. 19** – Per fatti straordinari ed urgenti il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio. In tal caso egli disporrà contestualmente la convocazione di una riunione del Consiglio, da tenersi entro cinque giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

**Art. 20** – Il Presidente partecipa di diritto alle sedute dei Consigli Direttivi sezionali. Egli può richiedere la convocazione dei Consigli sezionali e proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

## **TITOLO VIII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 21** – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea fra i soci aventi non meno di quattro anni di anzianità quali soci della SPES.

In caso di cessazione di un Proboviro gli subentra il primo dei non eletti.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) dirimere vertenze sorte fra i Soci per fatti connessi allo svolgimento delle attività sociali
- b) decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo
- c) prendere provvedimenti disciplinari sui casi trasmessi.

In relazione ai casi sottoposti alla sua attenzione il Collegio può comminare la censura, la sospensione e la radiazione. L'eventuale provvedimento di radiazione può essere appellato all'assemblea ordinaria dei Soci che giudicherà in via definitiva.

**Art. 22** – I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze sorte tra i soci nei confronti dell'Associazione o delle Federazioni cui la SPES aderisce tramite le sue sezioni.

## TITOLO IX – IL COLLEGIO DEI REVISORI

**Art. 23** – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci e dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione di un revisore gli subentra il primo dei non eletti.

**Art. 24** – La relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto finanziario è indirizzata all'Assemblea dei soci che tiene conto nell'approvazione del rendiconto stesso.

**Art. 25** – I Revisori dei conti hanno il compito di verificare la regolarità contabile dell'Associazione e delle Sezioni autonome.

## TITOLO X – DELLE SEZIONI

**Art. 26** – Per ogni sport l'Assemblea dei Soci può costituire una sezione autonoma. Ogni sezione provvederà ad eleggere al suo interno, con il concorso dei soci attivi della sezione, e dei soci rappresentanti, dei soci benemeriti e dei soci sostenitori, il Presidente e il Consiglio Direttivo della Sezione in conformità alle norme di regolamento organico emanato dal Consiglio Direttivo della SPES.

Si applicano alle Sezioni, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto, in particolare quelle riguardanti Assemblee, elezioni, rappresentanza e poteri del Presidente e dei Consigli Direttivi.

**Art. 27** – Il Consiglio Direttivo di sezione sarà composto da un minimo di quattro e un massimo di dieci consiglieri tra i quali sarà eletto un Vice – Presidente e il rappresentante nel Consiglio Direttivo della SPES.

Potrà essere favorita la rappresentanza nel Consiglio Direttivo di istruttori e atleti.

**Art. 28** – Il consiglio Direttivo dell'Associazione esprimerà le direttive generali che saranno vincolanti per ogni sezione; le Sezioni gestiranno in autonomia le attività tecniche – organizzative – amministrative inerenti allo sport olimpico praticato.

Il Consiglio Direttivo della Sezione affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale si fa carico e garante del rispetto degli obblighi e impegni e incompatibilità conseguenti all'affiliazione stessa.

## TITOLO XI – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 29** – Le entrate della SPES sono costituite

- a) dalle quote sociali, dai contributi ed elargizioni dei Soci, di terzi, enti Pubblici o Privati
- b) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio e i fondi sociali.

Il Patrimonio sociale è costituito

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara
- b) da materiali, attrezzi ed indumenti sportivi
- c) dagli altri beni mobili e immobili acquisiti dalla SPES per acquisto, lascito, donazione.

In nessun caso potranno essere distribuiti tra i soci eventuali utili o avanzi di gestione.

## TITOLO XII – ALBO SOCIALE E LIBRO SOCI

**Art. 30** – Presso la sede sociale deve esistere un albo su cui vengono affissi i documenti e le deliberazioni espresse dagli Organi Sociali.

Presso la sede sociale è depositato il libro dei soci che deve indicare per ogni iscritto le generalità, la data di iscrizione all'Associazione, la qualifica di Socio e la sezione autonoma a cui aderisce. Detto libro può essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario generale della SPES.

**Art. 31** – La SPES riconferma come propria insegna quella adottata fin dalla sua fondazione e costituita da una bandiera di colore azzurro chiaro con un'ancora e la scritta

SPES nel centro e come emblema da un lato e dall'altro lo stemma della città di Mestre, sull'asta in lancia a forma di alabarda ed il nastro tricolore. I colori sociali sono il bianco e l'azzurro.

### **TITOLO XIII – SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

**Art. 32** – Quando per speciali circostanze, venga proposto all'Assemblea Generale lo scioglimento della SPES, l'Assemblea stessa potrà convocare un'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno un solo punto: scioglimento della Società.

L'Assemblea sarà valida se saranno presenti i due terzi dei Soci iscritti e la decisione di un possibile scioglimento raggiunga n quoziente non inferiore ai due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

**Art. 33** – Se l'Assemblea di cui all'articolo precedente andasse deserta per mancanza del numero legale dei Soci, il Presidente convocherà una seconda Assemblea le cui deliberazioni saranno valide quando, essendo presente almeno la metà dei Soci più uno, ottengono la maggioranza dei quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto. La seconda Assemblea non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

**Art. 34** – Per le votazioni suddette non saranno ammesse deleghe e lo scrutinio avverrà a voto segreto per appello nominale.

**Art. 35** – Nel caso di scioglimento della SPES le rimanenze patrimoniali e finanziarie saranno devolute ad altra Società Sportiva indicata dall'Assemblea Generale.

La bandiera sociale sarà consegnata alla rappresentanza comunale locale. Il materiale storico, l'archivio, i trofei e quant'altro possa simboleggiare la vita della SPES saranno consegnati al Comune di Venezia sede di Mestre.

### **TITOLO XIV**

**Art. 36** – L'anno sociale coincide con l'anno solare.

**Art. 37** – L'art. 1 e l'art. 2 del primo titolo del presente statuto sono dichiarati intangibili salvo in caso di voto unanime di tutti i soci.